

ACCERTAMENTO

La notifica al coniuge richiede la raccomandata al destinatario

di Marco Bargagli

La **notifica di un atto impositivo** può essere effettuata anche nei confronti di **un convivente**, di un **vicino di casa** o di **altro soggetto (es. il portiere dell'immobile)**; tuttavia, per **rendere valida la procedura di notifica**, occorre successivamente inviare **al contribuente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento**.

Tale concetto è stato espresso dalla **suprema Corte di cassazione** la quale, con l'[ordinanza n. 17235 del 02.07.2018](#), ha **accolto il ricorso presentato da una persona fisica che contestava la procedura di notifica dell'avviso di accertamento e della correlata pretesa erariale** nei suoi confronti.

In particolare, nel caso oggetto della controversia, la **notifica dell'atto** era stata effettuata con lettera **raccomandata consegnata alla moglie del contribuente**, senza procedere al **successivo inoltro** di una specifica **informativa nei confronti del destinatario**.

In via preliminare occorre richiamare le **disposizioni civilistiche** previste in *subiecta materia*, rappresentando che l'[articolo 139 c.p.c.](#), rubricato **"Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio"**, prevede che la **notifica degli atti** deve essere fatta nel **comune di residenza del destinatario**, ricercandolo nella **casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio**.

Nella particolare ipotesi in cui **il destinatario dell'atto risulti assente**, l'ufficiale giudiziario può consegnare **copia dell'atto** a una **persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda**, purché **non minore di quattordici anni o non palesemente incapace**.

Inoltre, in **manca delle persone sopra indicate**, la copia dell'atto può essere **consegnata al portiere dello stabile dove è situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda**. Infine, nell'ipotesi in cui **anche lo stesso portiere non sia disponibile**, la notifica può essere effettuata al **vicino di casa che accetti di riceverla**.

L'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) prevede che le **notifiche al contribuente** devono essere effettuate sulla base delle **norme previste dagli articoli 137 e ss. c.p.c.**

Da ultimo, l'[articolo 7-quater D.L. 193/2016](#) ha **modificato l'articolo 60 D.P.R. 600/1973** prevedendo, a far data dal **1° luglio 2017**, la possibilità di **notificare gli avvisi e gli atti di accertamento mediante utilizzo di posta elettronica certificata**.

In merito, una **prima pronuncia in tema di notifica degli atti impositivi** è intervenuta da parte della **giurisprudenza di legittimità**, con l'[ordinanza n. 7638 del 28.03.2018](#), nella quale la suprema Corte di cassazione ha **accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate**.

Gli ermellini hanno precisato che in **assenza del destinatario**, la **copia dell'atto da notificare può essere consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda**, purché **non infraquattordicenne o palesemente incapace**.

Secondo tale approccio ermeneutico graverebbe quindi **sul destinatario dell'atto**, che **contesta la validità della notificazione**, l'**onere di fornire la prova contraria** e, in particolare, l'**inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario**, ovvero l'**occasionalità della presenza dello stesso**.

Più di recente, sempre la **Corte di cassazione**, con la richiamata [ordinanza n. 17235 del 02.07.2018](#), ha fornito **ulteriori chiarimenti** in tema di **notifiche degli atti impositivi**.

Sullo specifico punto, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato che sulla base delle **disposizioni previste dall'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#)**, qualora la notifica **venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte**, il messo deve fare **sottoscrivere dal consegnatario** l'atto o l'avviso, ovvero deve indicare i **motivi per i quali il consegnatario non ha potuto sottoscrivere lo stesso**.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il **consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso**, il messo notificatore deve **consegnare o depositare** la copia dell'atto da notificare **in busta sigillata**, su cui deve essere trascritto il **numero cronologico della notificazione**, dandone atto **nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso**.

Sulla base di un **consolidato orientamento espresso in sede di legittimità**, il consegnatario deve inoltre **sottoscrivere una ricevuta** e il messo deve **dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso**, a mezzo di **lettera raccomandata informativa**, al destinatario **finale**: questo costituisce un **adempimento essenziale del procedimento di notifica**.

In definitiva, **accogliendo il ricorso presentato dal contribuente**, ai fini del **perfezionamento della notifica** occorre che siano **effettuati tutti gli adempimenti** prescritti dalla normativa di riferimento in precedenza richiamata, incluso l'**inoltrò al destinatario** e l'**effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale**, non essendo a **tal fine sufficiente la mera spedizione della stessa**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)